

n. 2**dd. 20/06/2013**

Oggetto: affidamento di un incarico di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165 del 2001, e dell'art. 7 del D.P. Reg. 331 del 2009, per la valutazione dell'immobile da locare come sede dell'ARLeF. CUP D28F11000070002.

CONTRATTO**TRA**

L'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane, di seguito chiamata ARLeF, con sede legale in Udine, piazza XX settembre, 23, codice fiscale 94094780304, rappresentata del dott. William Cisilino, nato a Udine il 01/08/1974, nella sua qualità di Direttore dell'ARLeF, domiciliato per la sua carica in Udine, in piazza XX Settembre, n. 23;

E

L'ing. Sergio Fistarol, nato a Lana (BZ) il 12/11/1950, residente a Ragogna (UD), in via Canodusso n. 27, codice fiscale FSTSRG50S12E434D, P.IVA 00612510305;

PREMESSO

- che, in seguito a pubblicazione di apposito avviso di indagine immobiliare, è stato individuato, quale immobile da condurre in locazione per adibirlo sede principale dell'ARLeF, l'immobile proposto da Immobiliare Argo s.r.l., sito a Udine in via Prefettura n. 13 ed è stato rinviato a successivi atti l'approfondimento tecnico della proposta sopra citata, nonché l'effettuazione di apposito sopralluogo;

- che si ravvisa la necessità, prima di procedere alla stipula di un contratto di locazione, di prevedere una figura che effettui una verifica circa la corrispondenza

dello stato reale dell'immobile allo stato dichiarato in atti e alla documentazione presentati in sede di offerta ed, in particolare, verifichi ed asseveri:

- che l'immobile risulta pienamente conforme ai requisiti richiesti dall'ARLeF in sede di indagine di mercato nonché ad ogni dato e/o requisito presentato dall'offerente prescelto;

- che l'immobile e i relativi impianti tecnologici sono pienamente conformi a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente a quelle riportate in sede di indagine di mercato immobiliare dell'ARLeF;

- che con avviso prot. n. 341 del 22/04/2013 l'ARLeF ha emesso un avviso di conferimento rivolto al personale interno volto a reperire una professionalità per ricoprire tale incarico;

- che, con nota e-mail del 13/05/2013, il Servizio organizzazione e relazioni sindacali delle Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ha comunicato che, in risposta a predetto avviso, non è stata presentata nessuna candidatura da parte di personale regionale;

- che con deliberazione n. 11 del 13/05/2013 il Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF, ai sensi dell'art. 9, c. 7 dello Statuto, ha stabilito di procedere al conferimento di un incarico ad un professionista esterno per la valutazione di che trattasi, demandando a successivi atti del direttore l'individuazione del professionista, l'assunzione dei relativi impegni di spesa ed ogni altro adempimento conseguente;

- che l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”, disciplina il conferimento di incarichi individuali esterni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

- che l'art 7, c. 1, lettera b) del DPR 331/2009, “Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)”, emanato con Decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 0331/Pres., adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 20 febbraio 2013, prevede la possibilità, per esigenze correlate ad attività non rientranti in funzione ordinaria cui non possono far fronte con personale in servizio, di disporre l'affidamento diretto dell'incarico, senza effettuare procedure comparative, quando l'incarico abbia per oggetto prestazioni episodiche, da intendersi quali prestazioni da svolgere in modo saltuario, riconducibili ad esigenze non ricorrenti o continuative, con esborso di modica entità e comunque non superiore a € cinquemila, inclusi i rimborsi spese e gli oneri fiscali, nonché, se a carico del prestatore, quelli previdenziali e assistenziali;

- che si tratta di un incarico avente ad oggetto una prestazione episodica, non riconducibile ad una esigenza ricorrente o continuativa;

- che resta a carico del prestatore ogni onere previdenziale o assistenziale;

- che, valutato il curriculum vitae dell'ing. Sergio Fistarol, la sua figura professionale risulta rispondente alle predette necessità dell'ARLeF;

- che l'ing. Sergio Fistarol ha presentato il preventivo di spesa prot. 498 del 20/06/2013 e che lo stesso ha dichiarato con nota prot. 499 del 20/06/2013:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

L'ing. Sergio Fistarol si impegna a svolgere a favore dell'ARLeF un incarico di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165 del 2001, e dell'art. 7 del D.P. Reg. 331 del 2009, per la valutazione dell'immobile da locare come sede dell'ARLeF, mediante approfondimento tecnico della proposta individuata, nonché effettuazione di apposito sopralluogo.

ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'ing. Sergio Fistarol si impegna a effettuare una verifica circa la corrispondenza dello stato reale dell'immobile proposto da Immobiliare Argo s.r.l., sito a Udine in via Prefettura n. 13 allo stato dichiarato in atti e alla documentazione presentati in sede di offerta ed, in particolare, di verificare ed asseverare:

- che l'immobile risulta pienamente conforme ai requisiti richiesti dall'ARLeF in sede di indagine di mercato nonché ad ogni dato e/o requisito presentato dall'offerente prescelto;

- che l'immobile e i relativi impianti tecnologici sono pienamente conformi a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e segnatamente a quelle riportate in sede di indagine di mercato immobiliare dell'ARLeF.

Ai fini dell'approfondimento tecnico richiesto, l'ing. Sergio Fistarol effettuerà un apposito sopralluogo presso l'immobile di che trattasi.

A conclusione delle verifiche, l'ing. Sergio Fistarol produrrà all'ARLeF apposita relazione tecnica asseverante quanto sopra previsto.

ART. 3 DURATA E TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

L'ing. Sergio Fistarol si impegna a fornire entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto la relazione tecnica di cui all'art. 2.

ART. 4 COMPENSO

A favore dell'ing. Sergio Fistarol è stabilito, al lordo delle ritenute di legge e di ogni onere o spesa, un compenso pari a euro 1.195,48 IVA e CNPAIA comprese, comprensivo degli oneri previdenziali e delle eventuali spese che si rendano necessarie per l'attuazione dell'incarico dedotto nel presente contratto.

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'ing. Sergio Fistarol autorizza l'ARLeF, sollevando da ogni responsabilità al riguardo, a disporre pagamento dei corrispettivi, in assenza di diverse specifiche richieste per iscritto, mediante bonifico bancario sul c.c. n. 10626/94 della Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Ragogna, intestato all'ing. Sergio Fistarol IBAN: IT39M0103064470000001062694.

Ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie dovrà essere comunicato con nota scritta, inviata all'ARLeF, in piazza XX settembre n. 23, 33100 Udine.

ART. 6 LIQUIDAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 192/12 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE il corrispettivo di cui all'art. 4, sarà liquidato in unica soluzione, entro 30 giorni dal termine dell'incarico a conclusione della prestazione, previa presentazione di regolare fattura e verifica di regolare esecuzione.

ART. 7 DISCIPLINA CONTRATTUALE

In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto di collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del Codice civile. Si applicano altresì le disposizioni di cui al Libro V, titolo III del Codice civile e la legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 tutti i dati conferiti dall'ing. Sergio Fistarol saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'ing. Sergio Fistarol si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

ART. 9 EFFICACIA E OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Le parti contraenti danno atto che:

a) ai sensi dell'art. 3, commi 18 e 54, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) il presente contratto è efficace a decorrere dalla data di

pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante;

b) ai sensi dell'art. 12, commi da 26 a 41 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante.

ART. 10 ESECUTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 44, comma 2 bis, della L.R. 8 agosto 2007 n. 21, il contratto è esecutivo a decorrere dalla data del decreto di impegno della relativa spesa, subordinatamente alla registrazione dell'atto di impegno da parte dell'ARLeF, e diventa efficace a seguito della pubblicazione di cui all'art. 9.

ART.11 REGISTRAZIONE

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il foro competente è il Foro di Udine.

ART. 13 - CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto elenco delle clausole particolarmente onerose dovrà specificatamente essere approvato per iscritto dal concorrente apponendo la propria seconda firma ai sensi dell'articolo 1341 C.C.

Redatto in un unico originale, letto approvato e sottoscritto, la presente scrittura privata consta di n. 8 pagine intere di 8 fogli.

Udine,

IL DIRETTORE

f.to dott. William Cisilino

IL PRESTATORE D'OPERA

f.to ing. Sergio Fistarol

Per quanto previsto dall'art. 1341 c.c. le parti approvano espressamente gli artt. 2, 3,7, 11, 12 del presente contratto.

IL DIRETTORE

f.to dott. William Cisilino

IL PRESTATORE D'OPERA

f.to ing. Sergio Fistarol